

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore ai beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, richiama:

- il decreto legislativo in data 15 giugno 2015, n. 81 e, nello specifico, il Capo V "Apprendistato" con particolare riferimento all'articolo 43 "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" cosiddetto "Apprendistato di primo livello";
- il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale) e, in particolare, l'articolo 20 recante "Apprendimento in alternanza e sistema duale";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI, del 2 ottobre 2024, avente ad oggetto l'approvazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2024-2026 della Regione autonoma Valle d'Aosta.

RAPPRESENTA che l'apprendistato di primo livello, di cui al succitato decreto legislativo 81/2015, è un contratto di lavoro a causa mista, che prevede per l'apprendista il doppio status di studente e lavoratore ed è finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio per i giovani inseriti in:

- a) percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'acquisizione di qualifiche o diplomi professionali;
- b) percorsi di Istruzione per l'acquisizione di diplomi di istruzione secondaria superiore;
- c) percorsi post-diploma di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l'acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore.

RAMMENTA che dall'anno 2021 la Regione ha avviato una sperimentazione nell'ambito dell'apprendistato di primo livello nel sistema di IeFP e per gli IFTS, supportandola con sostegni economici per i soggetti coinvolti e azioni di formazione, accompagnamento, monitoraggio e promozione.

PRECISA che la Regione intende completare il quadro dell'offerta afferente il sistema dell'apprendistato di primo livello, sostenendo anche l'attivazione di tale tipologia contrattuale nell'ambito dei percorsi scolastici attivi sul territorio regionale presso le Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie e finalizzati all'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore.

SOTTOLINEA come tale misura possa promuovere nel sistema di istruzione secondaria superiore una qualificazione dell'offerta didattica, sia in un'ottica di lotta alla dispersione e di rimotivazione dei giovani, sia allo scopo di costruire un'offerta formativa maggiormente rispondente alle richieste del mercato del lavoro.

RAPPRESENTA che, in relazione alle suddette motivazioni, nel corso dell'anno scolastico 2024/25, gli uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e della Sovrintendenza agli studi hanno realizzato, con le Istituzioni scolastiche interessate, una serie di incontri informativi e di analisi di fattibilità volti a definire le condizioni per l'attuazione dei contratti di apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore.

PRECISA che, in esito al lavoro svolto con le Istituzioni scolastiche, è opportuno avviare una sperimentazione nell'anno scolastico 2025/26, per la durata complessiva di quattro annualità al fine di coinvolgere potenzialmente le classi dalla seconda alla quinta degli istituti secondari superiori, accompagnando tale sperimentazione con specifiche misure di sostegno, anche economiche, ai sensi di quanto previsto nell'art. 20 della l.r. 11/2024.

PRECISA, inoltre, che le misure di sostegno economico alla sperimentazione sono ad oggi definite per l'anno scolastico 2025/26 e che, per la prosecuzione della sperimentazione, si provvederà con successive deliberazioni che terranno conto delle disponibilità di bilancio e degli esiti delle attività effettivamente realizzate nell'anno scolastico indicato.

EVIDENZIA che, a tal fine, gli uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e della Sovrintendenza agli studi hanno elaborato una proposta di regolamentazione della sperimentazione che è stata oggetto di confronto nell'ambito della riunione del Consiglio per le Politiche del Lavoro dello scorso 4 luglio 2025.

RITIENE pertanto necessario, per l'attuazione della sperimentazione di cui trattasi, approvare i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante:

- 1) Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 e al decreto interministeriale del 12/10/2015 finalizzati all'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore;
- 2) Misure di sostegno all'attivazione e alla gestione, per l'anno scolastico 2025/26, dei contratti di apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore;
- 3) Costituzione, per l'anno scolastico 2025/26, di un Tavolo tecnico di indirizzo a supporto della sperimentazione per l'attuazione di percorsi di apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 81/2015.

SPECIFICA che con successivi provvedimenti del funzionario responsabile della U.O. Formazione, incardinata nel Dipartimento politiche del lavoro e della formazione saranno definite le modalità di adesione al Tavolo tecnico di indirizzo e di candidatura alla sperimentazione, con prenotazione della relativa spesa.

PRECISA che, per l'anno scolastico 2025/26, la spesa presunta per l'attuazione della sperimentazione di cui sopra, considerando il coinvolgimento potenziale nella sperimentazione di tutte le Istituzioni Scolastiche del territorio, pubbliche e paritarie, è quantificata in euro 450.000, eventualmente integrabile sulla base delle disponibilità di bilancio.

PRECISA infine che la spesa di cui sopra troverà copertura sui fondi dedicati assegnati dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

- PRESO ATTO di quanto rappresentato dall'Assessore Luigi Bertschy;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- CONSIDERATO che il coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e la Sovrintendente agli studi hanno rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- CONSIDERATO che la Funzionaria incaricata della PPR dell'Unità organizzativa Formazione ha autorizzato l'uso delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli di spesa afferenti alle iniziative di cui trattasi;

- SU PROPOSTA dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore ai beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'attivazione, nell'anno scolastico 2025/26, di una sperimentazione per l'attuazione di percorsi di apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. 81/2015;
2. di approvare, a sostegno della sperimentazione di cui al punto 1, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 20 della l.r. 11/2024, i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante:
 - a) Allegato n. 1: Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 e al decreto interministeriale del 12/10/2015 finalizzati all'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) Allegato n. 2: Misure di sostegno all'attivazione e alla gestione, per l'anno scolastico 2025/26, dei contratti di apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore;
 - c) Allegato n. 3: Costituzione, per l'anno scolastico 2025/26, di un Tavolo tecnico di indirizzo a supporto della sperimentazione per l'attuazione di percorsi di apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 81/2015;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto 2, lettere b) e c) troveranno copertura, nei limiti degli stanziamenti, sui capitoli di bilancio:
 - U0020917 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private su fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato";
 - U0020915 "Trasferimenti correnti a imprese per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato";
 - U0021205 "Trasferimenti correnti a imprese controllate su fondi assegnati dallo stato per lo svolgimento di attività formative e nell'ambito dei contratti di apprendistato"
 e che le medesime risorse saranno allocate con apposite variazioni di bilancio su capitoli correttamente codificati per consentirne il trasferimento anche alle istituzioni scolastiche regionali;
4. di rinviare a successivi provvedimenti del funzionario responsabile della U.O. Formazione, incardinata nel Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, la definizione delle modalità attraverso cui le Istituzioni scolastiche di secondo grado del territorio interessate potranno aderire al Tavolo tecnico di indirizzo e candidarsi alla sperimentazione, con richiesta dei corrispondenti benefici economici per l'anno scolastico 2025/26, la prenotazione della relativa spesa e i successivi atti attuativi;
5. di dare atto che le somme di cui al precedente punto 4 sono state accertate e introitate sul capitolo E0009187 "Trasferimenti correnti per attività formative – contratti di apprendistato";
6. di dare atto che con successivi atti, sulla base delle disponibilità di bilancio e degli esiti delle attività effettivamente realizzate nell'anno scolastico 2025/26, si provvederà a stabilire le modalità di prosecuzione della sperimentazione negli anni scolastici successivi, confermando o modificando l'articolazione delle misure di sostegno alla sperimentazione di cui agli allegati 2 e 3 alla presente deliberazione e definendo la relativa dotazione finanziaria.



**DISPOSIZIONI SPERIMENTALI PER
L'ATTUAZIONE DI PERCORSI DI APPRENDISTATO
DI CUI ALL'ART. 43 DEL D.LGS. N. 81/2015 E AL
DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015
FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DEL
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

Sommario

PREMESSA.....	3
CAPO I Aspetti generali dell'apprendistato per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore.....	4
Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 - Caratteristiche generali del contratto di apprendistato di I livello	4
Art. 3 – Destinatari del contratto.....	5
Art. 4 - Durata del contratto	5
Art. 5 - Articolazione del percorso formativo dell'apprendista	5
CAPO II Disposizioni per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato e per lo svolgimento delle attività formative connesse.....	6
Art. 6 – Protocollo tra impresa e istituzione formativa.....	6
Art. 7 – Modalità di selezione degli apprendisti e attivazione dei contratti	6
Art. 8 – Informazione agli apprendisti	6
Art. 9 - Status dell'apprendista	7
Art. 10- Retribuzione dell'apprendista	7
Art. 11 – Tutela della salute e della sicurezza	7
Art. 12 – Piano Formativo Individuale	7
Art. 13 – Dossier individuale	8
Art. 14 - Requisiti e responsabilità del datore di lavoro	8
Art. 15 - Funzioni dell'istituzione formativa	8
Art. 16 - Funzioni del tutor formativo	9
Art. 17 - Funzioni del tutor aziendale	9
Art. 18– Referente scolastico dell'apprendistato	9
Art. 19– Monitoraggio del percorso e valutazione dei risultati di apprendimento	10
Art. 20 – Proroga o trasformazione del contratto	10
CAPO III Monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione	11
Art. 21 – Azioni di sistema, di accompagnamento e di divulgazione.....	11
Art. 22 – Monitoraggio della sperimentazione	11
CAPO IV Disposizioni finali.....	11
Art. 23 – Norma di rinvio	11

PREMESSA

La Regione promuove l'attivazione dei contratti di apprendistato ai sensi dell'art. 43 per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, cosiddetto apprendistato di I livello, recependo il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 (emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1 del d.lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015) e definendo, attraverso il presente documento, specifiche disposizioni per l'attivazione di tale tipologia contrattuale per l'acquisizione del diploma di Stato nell'ambito dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si tratta di un rapporto di lavoro che permette di apprendere realizzando un'esperienza professionale e conseguendo un titolo di studio, attraverso un percorso formativo integrato che combina la formazione scolastica e quella sul lavoro. Questa modalità offre ai giovani studenti un'opportunità di crescita personale e professionale, volta da un lato a permettere, in ottica orientativa, la definizione di un proprio progetto di sviluppo professionale e dall'altro a ridurre il divario esistente tra le competenze acquisite all'interno del percorso formativo e quelle richieste dal mercato del lavoro.

Tale iniziativa, inoltre, è volta a promuovere un arricchimento dell'offerta formativa del sistema di istruzione per accrescere l'efficacia della funzione educativo-formativa, promuovere la permanenza nel sistema educativo, incrementare il raccordo con il sistema economico-produttivo regionale in modo da rispondere ai bisogni occupazionali del sistema della domanda e sostenere lo sviluppo professionale dei giovani valdostani.

Questo contratto permette inoltre di favorire il successo formativo offrendo una metodologia didattica alternativa in grado di promuovere la personalizzazione dei percorsi e il coinvolgimento di allievi con diversi stili di apprendimento.

In generale tale tipologia contrattuale favorisce la creazione di sinergie e reti di collaborazione all'interno del sistema scolastico e tra questo e gli altri attori del tessuto economico e sociale.

Allo scopo di promuovere e sostenere l'attivazione di tale tipologia contrattuale vengono emanate le presenti disposizioni sperimentali di carattere generale e amministrativo da applicare sul territorio regionale al fine di regolarne la parte formativa a partire dall'anno scolastico 2025/2026 fino all'anno scolastico 2028/2029.

Resta inteso che rimangono salve le disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro.

CAPO I
**Aspetti generali dell'apprendistato per il conseguimento del Diploma di istruzione
secondaria superiore**
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

Art. 1 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) “*apprendistato di I livello*”: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore;
- b) “*formazione esterna*”: periodi di apprendimento formale che si svolgono presso l'istituzione formativa;
- c) “*formazione interna*”: periodi di apprendimento formale che si svolgono sul posto di lavoro;
- d) “*istituzioni formative*” (in coerenza con quanto previsto all'art. 2 del decreto interministeriale 12 ottobre 2015): Istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione e scuole paritarie riconosciute operanti sul territorio regionale per i percorsi liceali, tecnici e professionali in conformità alla normativa vigente;
- e) “*periodo formativo*”: in considerazione del fatto che il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, per periodo formativo si intende il lasso di tempo che va dall'attivazione del contratto al conseguimento del titolo di studio.

Art. 2 - Caratteristiche generali del contratto di apprendistato di I livello

Il contratto di apprendistato di cui alle presenti disposizioni è un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Tale contratto deve obbligatoriamente integrare e realizzare due dimensioni:

- la dimensione formativa (denominata nel presente documento percorso formativo): coincide con la durata ordinamentale dei percorsi scolastici ed è composta dalla formazione esterna presso l'istituzione formativa ed interna sul posto di lavoro;
- la dimensione lavorativa, attuata tramite l'espletamento delle ore lavoro, quale elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.

Il monte ore contrattuale è quindi composto dalle ore di formazione interna ed esterna e dalle ore di prestazione lavorativa.

L'articolazione della dimensione formativa è variabile a seconda del percorso considerato nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

In caso di contratti a tempo parziale, la riduzione dell'orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa (cfr. Interpello Mlps n. 25/I/0007209 del 13.12.2006).

L'attività richiede pertanto una programmazione che viene definita attraverso i documenti previsti nel decreto interministeriale 12 ottobre 2015 quali il Protocollo e il Piano Formativo Individuale (di seguito PFI) di cui ai successivi artt. 6 e 12.

Nell'ambito della progettazione del percorso, il tutor formativo (infra art. 16) e il tutor aziendale (infra art. 17) garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna e concordano l'articolazione

delle attività da svolgere presso l'impresa e presso l'istituzione formativa, per consentire all'apprendista di conseguire i risultati di apprendimento previsti per il titolo da acquisire.

Art. 3 – Destinatari del contratto

Il contratto può essere avviato per soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25, iscritti ad un percorso scolastico del secondo ciclo di istruzione attivato da un'istituzione formativa del territorio regionale, volto al conseguimento del diploma di Stato.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto di apprendistato di I livello è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pertanto se, a seguito del superamento dell'esame finale del percorso, non viene effettuata una cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso prosegue automaticamente come contratto di lavoro qualificato, fatti comunque salvi cause, motivi o circostanze previsti dalle normative vigenti.

La durata del periodo formativo connesso a tale contratto non può essere inferiore a 6 mesi e, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) del decreto interministeriale 12 ottobre 2015, non può essere superiore a 4 anni. La durata minima di sei mesi va calcolata a ritroso a partire dalla data presunta di conclusione del periodo formativo, ovvero la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale. In sede di avvio del contratto viene presa a riferimento la data presunta indicata dall'istituzione formativa.

L'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro tramite PEC l'esito dell'esame nei tempi previsti dalla normativa vigente, in modo da consentire l'eventuale proroga, trasformazione o cessazione del contratto entro i termini di legge.

Art. 5 - Articolazione del percorso formativo dell'apprendista

Il percorso formativo deve consentire all'apprendista di conseguire i risultati di apprendimento previsti per il diploma in esito ed è articolato in:

- ore di “formazione esterna”, svolte presso l'istituzione formativa e sotto la sua responsabilità, la cui durata, ai sensi dell'art. 5 comma 6 lettera b) del decreto interministeriale 12 ottobre 2015, corrisponde a massimo il 70% dell'orario ordinamentale annuale per il secondo anno e a massimo il 65% dell'orario ordinamentale annuale per il terzo, quarto e quinto anno;
- ore di “formazione interna”, svolte sul luogo di lavoro e sotto la responsabilità del datore di lavoro, la cui durata è pari alla differenza tra il monte ore ordinamentale annuale del percorso scolastico e le ore di formazione esterna. Possono rientrare nel cumulo della formazione interna attività formative organizzate dal datore di lavoro e finalizzate all'aggiornamento del personale dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad attività formativa erogata da soggetti diversi dal datore di lavoro stesso, se coerenti con il percorso formativo: tale possibilità è ammessa a seguito di esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Istituzione scolastica referente.

L'articolazione dettagliata del percorso è definita nell'ambito del PFI di cui all'art. 12, tenendo conto del monte ore, dell'articolazione e dei contenuti previsti dal percorso scolastico ordinamentale. Resta inteso che le ore residue per il raggiungimento del monte ore previsto dal contratto sono da considerarsi ore lavorative e devono anch'esse essere indicate nel PFI.

Nel rispetto degli standard formativi previsti dall'art. 5, comma 6 del decreto interministeriale 12 ottobre 2015, qualora il contratto di apprendistato di primo livello sia attivato successivamente all'avvio dell'annualità scolastica, il calcolo dei periodi di formazione interna ed esterna si realizza nel rispetto

della durata ordinamentale, secondo i limiti percentuali previsti, fatte salve le ore di formazione già fruite dall'allievo.

CAPO II

Disposizioni per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato e per lo svolgimento delle attività formative connesse

Art. 6 – Protocollo tra impresa e istituzione formativa

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato di I livello l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un Protocollo, redatto sulla base dello schema posto in Allegato 1 al decreto interministeriale 12 ottobre 2015, preliminare all'attivazione del contratto stesso e alla stesura del relativo PFI, di cui al successivo art. 12.

Il datore di lavoro, in particolare, deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14;
- b) sottoscrivere il Protocollo prima di svolgere qualsiasi attività di selezione dell'apprendista e di attivazione del contratto.

Art. 7 – Modalità di selezione degli apprendisti e attivazione dei contratti

La selezione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro sulla base di criteri e procedure predefiniti nel protocollo, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso.

Ogni contratto di apprendistato di I livello deve essere attivato entro un termine temporale atto a garantire una durata contrattuale di almeno sei mesi, prendendo a riferimento la data ipotetica di conclusione del percorso, inclusa la realizzazione dell'esame finale.

Per perfezionare l'assunzione dell'apprendista, i documenti ordinariamente previsti per l'attivazione del contratto di lavoro vanno obbligatoriamente integrati dal PFI.

Nel caso di cessazione anticipata del contratto all'allievo è assicurato il rientro nel percorso scolastico ordinario.

Art. 8 – Informazione agli apprendisti

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro e con modalità volte a garantire la consapevolezza della scelta, adotta nei confronti dei giovani e, nel caso di minorenni, dei titolari della responsabilità genitoriale, iniziative idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del Protocollo (di cui all'art. 6) e del PFI (infra art. 12);
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti (di cui all'art. 7);
- d) del doppio "status" di studente e lavoratore (infra art. 9).

Art. 9 - Status dell'apprendista

Con la stipula del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 81/2015 l'apprendista assume il doppio status di studente e di lavoratore.

Il contratto infatti prevede un monte ore complessivo suddiviso tra attività formativa formale, interna ed esterna all'impresa, e attività lavorativa svolta presso l'impresa.

L'apprendista è tenuto all'osservanza delle regole comportamentali previste nell'istituzione formativa e nell'impresa e in particolare delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'obbligo di frequenza dell'attività formativa interna ed esterna all'impresa.

Art. 10- Retribuzione dell'apprendista

Come previsto all'articolo 43 comma 7 del d.lgs. 81/2015:

- per le ore di formazione esterna, ovvero le ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione interna, ovvero le ore di formazione svolte dall'apprendista presso l'impresa, la retribuzione oraria, a carico del datore di lavoro, è pari al 10% di quella dovuta;
- per le ore residue a completamento delle ore contrattuali, ovvero per le ore lavorative, la retribuzione oraria, a carico del datore di lavoro, è calcolata sulla base di quanto stabilito nel CCNL applicato.

Sono fatte salve eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi (così come individuati dall'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015), degli accordi interconfederali o di eventuali accordi territoriali.

In ogni caso, i livelli retributivi fissati dal d.lgs. 81/2015, ovvero dalla contrattazione collettiva, rappresentano uno standard minimo garantito all'apprendista con la conseguente possibilità, per il datore di lavoro, di riconoscere un trattamento retributivo più favorevole in applicazione del principio del favor laboris (Sentenza della Corte di Cassazione 29 novembre 1985, n. 5977).

Art. 11 – Tutela della salute e della sicurezza

Con riferimento agli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito all'art. 5 dello schema di protocollo allegato al decreto interministeriale 12 ottobre 2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sono responsabili ciascuno per le attività che l'apprendista svolge nei rispettivi contesti; in particolare:

- è cura del datore di lavoro fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alle attività ad esso assegnate ivi compresa quella formativa;
- è cura dell'istituzione formativa garantire gli aspetti assicurativi e di tutela di salute e sicurezza per l'attività di formazione esterna.

Art. 12 – Piano Formativo Individuale

Il PFI dell'apprendista costituisce parte integrante del contratto ed è definito dall'istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, sulla base dello schema di cui all'allegato 1a del decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando il titolo da acquisire al termine del percorso.

Art. 13 – Dossier individuale

L'istituzione formativa, per il tramite del tutor formativo e in collaborazione con il tutor aziendale, predispone per ogni apprendista un Dossier individuale, nel quale sono evidenziati i risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità e conoscenze, nonché gli esiti della valutazione dei comportamenti, acquisiti nella formazione interna ed esterna secondo quanto previsto dallo schema di Dossier individuale definito nell'allegato n.2 del decreto interministeriale del 12 ottobre 2015.

Art. 14 - Requisiti e responsabilità del datore di lavoro

La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro sono da riferire esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta presso l'impresa secondo le modalità definite nel PFI e/o nella documentazione ad esso connessa.

Ai fini della stipula del contratto di apprendistato, il datore di lavoro deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art.3 del decreto interministeriale del 12 ottobre 2015):

- a) *capacità strutturali*, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
- b) *capacità tecniche* rispetto alla disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- c) *capacità formative*, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento delle funzioni indicate al successivo art. 17, incaricati di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa allo scopo di garantire, in collaborazione con il tutor formativo, di cui all'art. 16, l'integrazione tra formazione interna e formazione esterna all'azienda.

Art. 15 - Funzioni dell'istituzione formativa

L'istituzione formativa svolge le seguenti funzioni:

- divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati;
- predisposizione in accordo con il datore di lavoro del Protocollo di cui all'art. 6;
- realizzazione di procedure per l'attivazione dei contratti sulla base delle caratteristiche e della propensione dei giovani o degli accordi già in essere tra il giovane e l'impresa, in relazione alle richieste delle imprese interessate, anche attraverso il supporto nell'attività di selezione, di cui all'art. 7;
- definizione, in accordo con il datore di lavoro, del PFI di cui all'art. 12, incluse eventuali modifiche in corso d'opera;
- realizzazione della formazione esterna;
- realizzazione del monitoraggio dei percorsi e della valutazione degli apprendimenti;
- partecipazione alle azioni di sistema e accompagnamento organizzate dalla Regione e al piano di monitoraggio generale degli interventi definito in accordo con le parti sociali, di cui all'art. 21;
- definizione di un piano di raccordo e informazione con i titolari della potestà genitoriale, nel caso di apprendisti minorenni;

- ogni altra eventuale funzione stabilita dalla Regione con riferimento al percorso in oggetto.

L'Istituzione formativa svolge tali funzioni avvalendosi di personale interno ed esterno alla scuola, appositamente nominato, individuando almeno un referente dell'apprendistato e uno o più tutor formativi.

Art. 16 - Funzioni del tutor formativo

Le istituzioni formative individuano un tutor formativo assunto a riferimento dall'apprendista, che ha il compito di promuovere il successo formativo dell'apprendista e di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa, al fine di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

Il tutor formativo affianca l'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

All'interno del PFI viene identificato il tutor formativo di riferimento con la possibilità di nominare dei sostituti. Ogni tutor formativo può prendere in carico più apprendisti.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista.

Il tutor formativo partecipa con il tutor aziendale nel garantire l'attestazione delle attività svolte dall'apprendista e delle competenze acquisite dallo stesso al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 17 - Funzioni del tutor aziendale

Il tutor aziendale è individuato dal datore di lavoro e indicato nel PFI, in coerenza con quanto eventualmente previsto nel CCNL applicato. Lo stesso datore di lavoro può svolgere tale funzione.

Il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna al fine di fargli raggiungere gli obiettivi formativi definiti nel PFI.

Il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista, di cui all'art. 13, e fornisce all'istituzione formativa tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività dell'apprendista, nonché per l'efficacia del processo formativo.

Il tutor aziendale partecipa con il tutor formativo nel garantire l'attestazione delle attività svolte dall'apprendista e delle competenze acquisite dallo stesso al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 18– Referente scolastico dell'apprendistato

Il referente dell'apprendistato è una figura individuata all'interno dell'Istituzione scolastica con lo scopo di definire un interlocutore di riferimento per tutti gli operatori direttamente o indirettamente coinvolti per qualsiasi tematica afferente l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato.

Tale figura assume anche il ruolo di referente esterno per i contatti sia di natura istituzionale, con la Regione, sia di altra natura, ad esempio nella relazione con le parti sociali.

Ogni Istituzione scolastica può individuare uno o due referenti dell'apprendistato.

Nello specifico tale figura garantisce almeno le seguenti attività:

- Coordinare le attività dei tutor formativi;

- Curare le relazioni interne ed esterne all'Istituzione scolastica in tema di apprendistato;
- Garantire i rapporti istituzionali con l'Amministrazione regionale;
- Supportare il personale dell'Istituzione scolastica nelle varie fasi connesse all'attuazione della sperimentazione;
- Partecipare ad incontri di accompagnamento e monitoraggio a livello di singola Istituzione scolastica;
- Altre eventuali attività funzionali alla realizzazione della sperimentazione.

Art. 19– Monitoraggio del percorso e valutazione dei risultati di apprendimento

Il percorso formativo dell'apprendista è documentato dai registri in uso all'istituzione formativa per la parte di formazione esterna e attraverso appositi registri, di gruppo e/o individuali, per la formazione interna.

Il monitoraggio del percorso e la valutazione degli apprendimenti, anche per la parte di formazione interna all'azienda, vengono effettuati dall'istituzione formativa, avvalendosi della documentazione prodotta dal tutor aziendale e dal tutor formativo e inserita nel dossier individuale.

L'istituzione formativa ha il compito di comunicare gli esiti della valutazione all'apprendista e, nel caso di apprendisti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

Come previsto all'art. 42, comma 3 del d.lgs. 81/2015, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestato dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto e contestuale abbandono del percorso scolastico, a partire da un periodo minimo di lavoro di 3 mesi, all'apprendista è garantito il rilascio di apposita dichiarazione attestante le attività formative svolte e i risultati di apprendimento con esito positivo.

Art. 20 – Proroga o trasformazione del contratto

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito il titolo in esito, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- b) l'apprendista non abbia conseguito il titolo previsto al termine del percorso formativo.

L'Amministrazione regionale potrà definire ulteriori casistiche di proroga nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 43, comma 9 del d.lgs. 81/2015, successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, è possibile la trasformazione del contratto in:

- apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5 del d.lgs. 81/2015;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del d.lgs. 81/2015, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

Come previsto all'art. 42, comma 3 del d.lgs. 81/2015, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestato dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento.

CAPO III

Monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione

Art. 21 – Azioni di sistema, di accompagnamento e di divulgazione

La Regione organizza apposite azioni di accompagnamento volte a sostenere le istituzioni formative e le imprese per l'attivazione e la gestione dei contratti, attraverso attività di informazione, formazione, assistenza tecnica, promozione/diffusione, condivisione di buone prassi e ogni altra azione ritenuta necessaria in fase di avvio e attuazione della sperimentazione.

Si prevedono altresì azioni di sistema, prioritariamente di natura informativa e formativa, rivolte ad ulteriori soggetti portatori di interesse, direttamente o indirettamente coinvolti dalla sperimentazione, quali ad esempio: i consulenti del lavoro, le parti sociali, le famiglie, gli insegnanti, il personale amministrativo e gli studenti non apprendisti delle stesse Istituzioni scolastiche aderenti alla sperimentazione, ecc.

A questo scopo la Regione potrà promuovere la costituzione di appositi tavoli tecnici, di reti o di altri organismi formalmente istituiti.

La Regione promuoverà inoltre azioni di promozione e divulgazione della sperimentazione e dei suoi esiti.

Art. 22 – Monitoraggio della sperimentazione

La Regione promuove la definizione di un apposito impianto di monitoraggio e valutazione della sperimentazione per raccogliere, analizzare e interpretare dati, di natura quanti-qualitativa, relativi alla sperimentazione, al fine di valutarne l'andamento, l'efficacia e l'impatto.

Tale impianto, definito in accordo con le parti sociali, avrà a riferimento i soggetti coinvolti, i processi formativi e i relativi esiti, le ricadute organizzative e gestionali, l'integrazione tra sistema di istruzione e mondo del lavoro, le ricadute post diploma formative e occupazionali, altre eventuali aree definite in accordo con le parti.

Sono fatte salve le azioni di monitoraggio previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 23 – Norma di rinvio

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia ed in particolare al Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015.

L'Amministrazione regionale si riserva di procedere con successive integrazioni e specificazioni al presente testo al fine di far fronte, nel rispetto della normativa vigente, ad esigenze puntuali sui diversi temi e su aspetti specifici non disciplinati dalle presenti disposizioni.



**MISURE DI SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE E ALLA GESTIONE, PER
L'ANNO SCOLASTICO 2025/26, DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
PER L'ACQUISIZIONE DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE**

PREMESSA

Il presente documento è adottato a sostegno dell'applicazione delle "Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 finalizzati all'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore" di cui alla DGR -----/2025.

Per quanto concerne la terminologia utilizzata nel presente testo, si rinvia all'articolo 1 del documento sopra citato.

Si precisa che la Struttura regionale referente per i sostegni economici declinati nel presente documento è rappresentata dall'Unità organizzativa Formazione incardinata nel Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.

Art. 1 – Misure di sostegno

Al fine di promuovere l'instaurazione di contratti di apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore e supportarne la gestione e lo sviluppo, la Regione mette a disposizione dei soggetti coinvolti (istituzione formativa, datore di lavoro e apprendista) le misure previste ai successivi articoli 2, 3 e 4, tese a garantire un riconoscimento anche economico delle attività derivanti dalla gestione degli adempimenti aggiuntivi che ricadono su tali soggetti.

L'istituzione formativa svolge il ruolo di referente unico nei confronti dell'Amministrazione regionale ed è pertanto tenuta alla presentazione della richiesta di ammissione alle misure e dei successivi adempimenti.

La valorizzazione dei contributi sarà fatta adottando delle Unità di Costo Standard (UCS) al fine di snellire gli oneri di rendicontazione.

L'identificazione delle UCS è avvenuta agendo per analogia rispetto al contenuto della singola attività in relazione a quanto previsto nei seguenti strumenti finanziari:

- PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.4 per «Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (DM 19/2024) (PNRR);
- Programma Nazionale FSE+ «Giovani, Donne e Lavoro» (GDL) relativamente alla realizzazione di attività di accompagnamento al lavoro e formazione professionale.

Art. 2 – Sostegno economico all'istituzione formativa

Vengono riconosciute specifiche misure di sostegno economico ad ogni istituzione formativa che si candidi per la partecipazione alla sperimentazione, tenendo conto della complessità connessa all'implementazione e alla gestione dell'attività di cui trattasi, innovativa per il sistema di istruzione regionale, e delle significative ricadute nel contesto interno della singola Istituzione scolastica (IS) a livello organizzativo, gestionale-amministrativo e tecnico/didattico.

Si ritiene necessario sostenere economicamente una fase preliminare (definita Fase 1), da svolgersi obbligatoriamente nel corso dell'anno scolastico 2025/26, per permettere all'IS di verificare e costruire le condizioni organizzative, gestionali e tecniche per l'inserimento dell'apprendistato nell'offerta didattica. Attraverso il sostegno a tali attività si intende anche promuovere una cultura condivisa volta a valorizzare la natura formativa dello strumento e le sue potenzialità.

Sono inoltre previsti contributi specifici a copertura delle attività per la gestione del singolo contratto di apprendistato attivato (denominata Fase 2). Tali contributi sono incrementati qualora i giovani assunti con tale tipologia contrattuale siano portatori di disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tenendo conto dell'articolazione sopra esposta sono pertanto previsti i seguenti sostegni economici così articolati:

a) Fase 1:

1. attività del referente dell'apprendistato 34 euro/h¹ per un massimo di 50 ore;
2. attività preliminari e di programmazione svolte prevalentemente in team: 34 euro/h² per un massimo complessivo di 100 ore per indirizzo di studio.

b) Fase 2:

1. Attività del referente dell'apprendistato: 34 euro/h³ per un massimo di 50 ore per anno scolastico in cui sia attivo almeno un contratto di apprendistato.
2. Sostegno all'attivazione e all'accompagnamento del singolo contratto di apprendistato (comprensivo anche della gestione amministrativa)⁴:

- i. Attivazione del contratto: 1.941 euro a contratto. Il valore sale a 2.254 euro nel caso di contratti stipulati con allievi con certificazione ai sensi della L. 104/92.

È prevista una decurtazione del 25% nei seguenti casi:

- avvio del contratto in data successiva alla realizzazione del 40% del monte ore complessivo di formazione previsto per l'anno scolastico di riferimento;
- cessazione anticipata del contratto, con abbandono del percorso formativo o rientro nello stesso, senza attivazione di un nuovo contratto nella medesima annualità scolastica, con frequenza da parte dell'allievo apprendista di un volume orario inferiore al 40% del monte ore di formazione interna previsto nel Piano Formativo Individuale (PFI) per quell'anno scolastico.

- ii. Annualità scolastiche successive a quella di attivazione: 970 euro a contratto. Il valore sale a 1.127 euro nel caso di contratti stipulati con allievi con certificazione ai sensi della L. 104/92.

È prevista una decurtazione del 50% in caso di cessazione anticipata del contratto con abbandono del percorso formativo o rientro nello stesso senza attivazione di un nuovo contratto nella medesima annualità scolastica, se

¹ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto nel PNRR per la tipologia di attività "Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica".

² Ibidem

³ Ibidem

⁴ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto in GDL per il tipo di operazione "Incontro Domanda Offerta (cod. IDO) – Percorsi 3 e 4 per Contratti di apprendistato di I livello.

l'allievo apprendista ha svolto meno del 40% delle ore di formazione interna previste nel PFI per quell'annualità.

3. Attività di gestione di eventuale cessione di contratto o di attivazione di nuovo contratto, per lo stesso allievo nella medesima annualità scolastica: 970 euro a contratto. Il valore sale a 1.127 euro⁵ nel caso di contratti stipulati con allievi con certificazione ai sensi della L. 104/92.
4. Attività del tutor formativo: 37,30 euro/h⁶ per massimo 50 ore nel primo anno scolastico di riferimento del contratto e massimo 35 ore negli anni scolastici successivi.
5. Attività didattica di arricchimento dell'offerta formativa rivolta agli apprendisti e tesa a promuovere il riallineamento e la messa a livello degli apprendimenti: 42 euro/h⁷ per massimo 100 ore per anno scolastico ogni 5 contratti attivati. L'attività formativa è realizzata in forma individuale (1 apprendista) o individualizzata (fino a 3 apprendisti).

Art. 3 – Sostegno economico al datore di lavoro

Ad ogni datore di lavoro viene riconosciuto un sostegno economico connesso al contratto attivato riferito alle ore di formazione interna erogata, come previsto dal PFI dell'apprendista.

Tale contributo è corrisposto dalla Regione all'impresa in regime *de minimis* ai sensi e nel rispetto del Reg(UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023.

Il contributo concesso, riferito ad ogni anno scolastico, è quantificato in 42 euro/h⁸ per ogni ora di formazione interna svolta ed attestata, fino alla concorrenza dell'importo concesso.

Il contributo viene concesso per un massimo di due contratti di apprendistato di I livello per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore, attivi simultaneamente presso lo stesso datore di lavoro.

Il contributo viene concesso al datore di lavoro nella misura massima di seguito specificata:

- a) sono remunerate, per ogni apprendista e per ogni anno scolastico, fino ad un massimo del 20% delle ore di formazione interna erogate attraverso l'utilizzo dell'UCS di cui sopra e comunque fino ad un massimo di 60 ore per la classe II e di 70 ore per le classi III, IV e V. Nel caso in cui l'allievo, nel corso di uno stesso anno scolastico, stipuli un nuovo contratto con diverso datore di lavoro, quest'ultimo avrà diritto ad accedere al contributo secondo le regole sopraindicate. Il contributo è comunque dovuto, secondo la quantificazione effettuata dalla Regione a consuntivo, anche in caso di cessazione anticipata del contratto di

⁵ Ivi, nota 4.

⁶ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto in GDL per il tipo di operazione "Interventi di Formazione per l'adeguamento/riqualificazione delle competenze (cod. FO) – Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento su Attività individuali/individualizzate.

⁷ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto in GDL per il tipo di operazione "Interventi di Formazione per l'adeguamento/riqualificazione delle competenze (cod. FO) – Formatore/accompagnamento e affiancamento per promuovere il positivo esito dei percorsi e per il recupero (debiti formativi, ecc.) su Attività individuali/individualizzate.

⁸ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto in GDL per il tipo di operazione "Interventi di Formazione per l'adeguamento/riqualificazione delle competenze (cod. FO) – Formatore/aula-laboratorio su Attività individuali/individualizzate.

apprendistato di primo livello e in caso di mancata acquisizione del titolo finale da parte dell'apprendista.

- b) Qualora il contratto, una volta che l'apprendista abbia conseguito il titolo previsto, prosegua come contratto di lavoro qualificato subordinato a tempo indeterminato o venga trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante o di terzo livello, il datore di lavoro ha diritto a percepire un contributo aggiuntivo a quello previsto alla lettera a) corrispondente al massimo ad un ulteriore 10% delle ore di formazione interna erogata nell'ultimo anno di corso, con un tetto massimo di 35 ore aggiuntive. Detto contributo può essere erogato una sola volta al datore di lavoro in riferimento allo stesso lavoratore.

I contributi di cui ai punti a) e b) sono incrementabili del 30% qualora i giovani assunti con tale tipologia contrattuale siano portatori di disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Resta inteso che tale incremento deve corrispondere ad ulteriori ore di formazione interna erogate, aggiuntive rispetto a quelle computate per l'erogazione dei contributi ordinariamente previsti.

Fatta salva la concessione dei contributi di cui al presente articolo per soli due contratti per ogni anno scolastico, nel caso di imprese con più apprendisti le attività di formazione interna possono prevedere il contemporaneo coinvolgimento dei giovani interessati (per tutte o parte delle ore) a condizione che le attività svolte congiuntamente siano previste nei singoli PFI per l'anno scolastico di riferimento. Solo ai fini del conteggio del contributo relativo ad ogni apprendista sovvenzionato, le ore svolte contestualmente possono essere computate una sola volta in riferimento ad un solo soggetto o ripartite equamente tra i due.

Nel caso di cessione di contratto fra imprese diverse, i contributi di cui sopra spettano ai singoli datori di lavoro in relazione alle attività formative previste dai rispettivi PFI ed effettivamente erogate con le seguenti modalità:

- i. il contributo annuale di cui alla precedente lettera a), è suddiviso fra le imprese interessate e computato in misura proporzionale alle ore di formazione interna rispettivamente svolte da ogni impresa;
- ii. il contributo di cui alla lettera b), previsto in caso di prosecuzione con un contratto di lavoro qualificato a tempo indeterminato o trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante o di terzo livello, spetta all'impresa titolare del contratto al momento dell'acquisizione del titolo ed è erogato con riferimento ad ulteriori ore formative erogate, rispetto a quelle già riconosciute nel contributo annuale, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto.

Art. 4 - Sostegno al successo formativo

Allo scopo di sostenere l'inserimento e la continuità lavorativa del giovane, promuovendone il successo formativo, si prevede l'erogazione per ogni apprendista, dei seguenti sostegni economici:

- a) un'indennità a titolo di riconoscimento della frequenza della formazione interna all'impresa, pari a 75 euro lordi ogni 20 ore previste dal PFI. In caso di durate non espresse in multipli di 20 ore, l'indennità dovrà essere rideterminata in misura direttamente proporzionale.

Tale indennità è erogata:

- integralmente a condizione che l'apprendista abbia frequentato almeno il 75% del monte ore previsto di formazione interna per il periodo considerato;

- per le ore effettivamente svolte, nel caso di assenze complessive nel periodo considerato superiori al 25%.

b) 500 euro, aggiuntivi rispetto ai precedenti, nel caso di ottenimento del titolo previsto in esito con contratto attivo.

Ai sensi dell'articolo 50, primo comma, lettera c), del DPR n 917/86, tali contributi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Nel caso in cui il contratto di apprendistato sia interrotto prima della conclusione del percorso scolastico e il giovane porti comunque a termine l'anno scolastico di riferimento:

- l'importo del contributo di cui alla lettera a) può essere erogato in relazione alle ore di formazione interna effettivamente svolte;
- il contributo di cui alla lettera b) non viene corrisposto.

Art. 5 – Modalità di finanziamento, accesso e rendicontazione dei sostegni economici

Le modalità di accesso ai sostegni economici di cui al presente documento, di erogazione e rendicontazione degli stessi saranno definite con provvedimento del funzionario responsabile della U.O. Formazione, incardinata nel Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. Con lo stesso provvedimento sarà effettuata la prenotazione della relativa spesa.



**COSTITUZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26, DI UN
TAVOLO TECNICO DI INDIRIZZO
A SUPPORTO DELLA SPERIMENTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PERCORSI DI
APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE, AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 81/2015**

Art. 1 - Obiettivi e durata del Tavolo tecnico di indirizzo

Al fine di supportare la sperimentazione dell'apprendistato di I livello per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore, avviata con l'approvazione delle "Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 finalizzati all'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore" di cui alla DGR ----/2025, l'Amministrazione regionale costituisce un Tavolo tecnico di indirizzo, rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche (II.SS.) secondarie di secondo grado del territorio regionale.

Il Tavolo tecnico svolge le sue attività nel corso dell'anno scolastico 2025/2026 ed è strutturato come spazio di confronto interistituzionale tra Amministrazione regionale e Istituzioni scolastiche con i seguenti obiettivi:

- realizzare attività di analisi di fattibilità;
- identificare le precondizioni organizzative, amministrative e tecniche per l'attivazione dei percorsi in apprendistato;
- condividere e definire proposte e soluzioni operative utili all'introduzione del contratto di apprendistato nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica;
- creare le condizioni facilitanti la realizzazione della sperimentazione;
- condividere gli elementi portanti dell'apprendistato duale al fine di comprenderne appieno le potenzialità;
- valorizzare il rapporto tra scuola e mondo produttivo, anche attraverso l'offerta di strumenti, criteri e buone pratiche;
- condividere le modalità di monitoraggio e valutazione quanti-qualitativa della sperimentazione.

Art. 2 - Composizione del Tavolo tecnico di indirizzo

Compongono il tavolo tecnico:

- rappresentanti del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione;
- rappresentanti della Sovrintendenza agli Studi;
- rappresentanti nominati da ogni Istituzione scolastica aderente, ai sensi del successivo art. 3, nei limiti definiti in base alle filiere presenti nell'offerta formativa (liceale, tecnica, professionale) e di seguito indicati:
 - a) massimo n. 4 risorse per le Istituzioni scolastiche con un'unica filiera;
 - b) massimo n. 5 risorse per le Istituzioni scolastiche con due filiere;
 - c) massimo n. 6 risorse per le Istituzioni scolastiche con tre filiere.

Nei limiti sopra indicati, ogni Istituzione scolastica deve essere rappresentata obbligatoriamente da una risorsa identificata con il ruolo di referente dell'apprendistato di cui all'articolo 18 delle Disposizioni sperimentali e almeno una risorsa per ogni filiera con cui intende partecipare al Tavolo tecnico.

Art. 3 – Attività del tavolo tecnico di indirizzo

Le attività del tavolo tecnico si svolgono nell'anno scolastico 2025/2026 e sono articolate in n. 6 incontri di tre ore ciascuno, aventi per oggetto le seguenti tematiche:

- strutturazione amministrativa e organizzativa dell'Istituzione scolastica per la realizzazione di contratti di apprendistato di I livello;
- metodologia per l'identificazione dei profili professionali correlabili al titolo in esito;
- strutturazione metodologico-organizzativa delle azioni tese alla costruzione/valorizzazione dei rapporti con il mondo produttivo;
- identificazione dei possibili criteri di individuazione degli allievi;
- condivisione di azioni formative, di accompagnamento, di divulgazione, di informazione e di disseminazione;
- approfondimenti in relazione alla documentazione tecnica prevista;
- identificazione di modalità e dispositivi (contrattuali e organizzativi) per la gestione flessibile delle dimensioni formativa e lavorativa del contratto;
- identificazione di procedure valutative;
- condivisione dell'impianto di monitoraggio della sperimentazione.

Art. 4 – Benefici economici per le Istituzioni scolastiche inserite nel Tavolo tecnico di indirizzo

Allo scopo di valorizzare ed incentivare la qualità del lavoro svolto nel Tavolo tecnico, l'Amministrazione regionale riconosce l'impegno delle Istituzioni scolastiche nella partecipazione agli incontri previsti, corrispondendo 34 euro¹ per ogni ora di presenza effettiva di ogni partecipante, nei limiti numerici indicati nel precedente art. 2.

Art. 5 – Modalità di adesione e finanziamento delle Istituzioni scolastiche

Le modalità di adesione e di finanziamento delle Istituzioni scolastiche saranno definite con provvedimento del funzionario responsabile della U.O. Formazione, incardinata nel Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, nel quale sarà effettuata la prenotazione della spesa.

¹ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto nel PNRR per la tipologia di attività "Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica".